

## ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO

### AUTORIZZAZIONE

*ai sensi della L.R. 83/2019 (“Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario”) e del D.P.G.R. 4 gennaio 2012, n. 1/R Regolamento di attuazione dell’articolo 76-undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (“Disciplina del servizio sanitario regionale”) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.*

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Ai sensi dell’art. 1 della L.R. 83/2019, l’esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall’associazione italiana della Croce Rossa è subordinato ad autorizzazione del Comune, da rilasciarsi previo accertamento del possesso dei requisiti individuati ai sensi dell’art. 6 della medesima legge.

Le tipologie di attività per cui si richiede l’autorizzazione sono, ai sensi dell’art. 2, comma 1, L.R. 83/2019:

- a) il trasporto sanitario di soccorso di base mediante autoambulanza di tipo B di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze);
- b) trasporto sanitario di primo soccorso mediante autoambulanza di tipo A di cui all’articolo 1, comma 2, del d.m. trasporti 553/1987 e di tipo A1 di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali);
- c) trasporto sanitario di soccorso avanzato mediante autoambulanza di tipo A di cui all’articolo 1, comma 2, del d.m. trasporti 553/1987 e di tipo A1 di cui al d.m. trasporti 487/1997.

Sono, in particolare, oggetto di autorizzazione:

- 1) l’avvio dell’attività;
- 2) l’acquisto di nuovi mezzi;
- 3) la variazione della tipologia di attività.

## MODALITÀ OPERATIVE

### **Avvio dell'attività di trasporto sanitario di soccorso**

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 83/2019, il soggetto interessato all'avvio dell'attività di trasporto sanitario di soccorso presenta apposita istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive nel cui territorio ha la sede legale tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale Star, selezionando il **codice della attività di riferimento (86.90.4)** secondo lo schema tipo approvato con decreto del Dirigente Regionale competente per materia.

La modulistica andrà corredata di tutti gli allegati richiesti ed, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, della seguente documentazione:

- l'indicazione della sede legale e della sede o delle sedi operative;
- l'elenco dei mezzi di soccorso e quello dei soccorritori che prestano servizio presso il soggetto interessato;
- nel caso di ente o associazione, l'atto costitutivo e statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario oppure gli estremi del provvedimento di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );
- nel caso di impresa, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all'art. 6 L.R. 83/2019 e all'art. Allegato A al D.P.G.R. 1/R/2012;
- l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria SUAP.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ricevuta l'istanza, la inoltra alla – Commissione di Vigilanza e di Controllo – Trasporto Sanitario AUSL Toscana Centro al fine della verifica della presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

La Commissione di Vigilanza e Controllo procede, dunque, alla verifica trasmettendo parere motivato al SUAP entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Qualora emergano carenze o irregolarità sanabili, la Commissione ne dà notizia al Comune, il quale, per il tramite del SUAP, prescrive al soggetto richiedente la regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni. Nei 10 giorni successivi alla scadenza di detto termine, la Commissione di Vigilanza e Controllo verificherà l'adempimento delle prescrizioni impartite, trasmettendo il parere motivato al SUAP.

**Il provvedimento autorizzatorio viene rilasciato dal SUAP entro 20 giorni dalla ricezione del parere favorevole da parte della Commissione di Vigilanza e Controllo.**

### **Acquisto e dismissione di autoambulanze**

Ai sensi dell'art. 8 L.R. 83/2019, il titolare dell'autorizzazione che acquisti un nuovo mezzo di soccorso, prima di metterlo in esercizio, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente per territorio, dichiarando che lo stesso è conforme ai requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ricevuta l'istanza, la inoltra alla Commissione di Vigilanza e di Controllo – Trasporto Sanitario AUSL Toscana Centro al fine della verifica della presenza dei requisiti di cui sopra.

La Commissione di Vigilanza e Controllo effettua la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza ed entro lo stesso termine ne comunica gli esiti al Comune.

Salvo eventuale richiesta di conformazione/integrazioni da parte della Commissione di Vigilanza e Controllo, qualora il Comune non si esprima entro **20 giorni dalla presentazione della istanza**, il titolare dell'autorizzazione può procedere all'utilizzo del nuovo mezzo di soccorso.

### **Variazione della tipologia di attività**

Ai sensi dell'art. 9 L.R. 83/2019, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di una delle attività di cui all'art. 2, comma 2, medesima legge, che intenda svolgere anche un'altra tipologia di attività, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente per territorio.

Il procedimento segue le regole previste dall'art. 7 in materia di avvio di attività di trasporto sanitario di soccorso.

### **COSTI**

- versamento di € 60,00 quali diritti di istruttoria dovuti alla Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA ; attivabile dal seguente link: <https://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/diritti-suap>;
- imposta di bollo da € 16,00 da corrispondersi al momento della presentazione dell'istanza;
- imposta di bollo da € 16,00 da corrispondersi al momento del rilascio dell'autorizzazione.

### **ASSISTENZA TECNICA STAR**

Per informazioni circa l'utilizzo di STAR si rinvia al Manuale d'uso di STAR.

Per supporto tecnico si comunica che è attivo un servizio di help desk della Rete Regionali dei SUAP accessibile tramite:

- numero verde: 800 980102, attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, festivi esclusi;
- fax: 055 0481460;
- email: [reteregionale-suap@regione.toscana.it](mailto:reteregionale-suap@regione.toscana.it)

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- **L.R. 83/2019** (“*Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario*”)

- **D.P.G.R. 1/R/2012** (*“Regolamento di attuazione dell'articolo 76-undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (“Disciplina del servizio sanitario regionale”) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza”*)

#### **MEZZI DI IMPUGNAZIONE**

Avverso il provvedimento finale è possibile proporre ricorso al giudice amministrativo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.